



CITTÀ DI  
CORREGGIO

Proposizione, da parte del Comune di Correggio (re), di appello, con richiesta di sospensione ex artt. 283-351 c.p.c., avanti alla corte d'appello di bologna avverso e per l'impugnazione della sentenza (definitiva) n. 1066/2017 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda civile, nella persona del giudice Dott.ssa Camilla Sommariva in data 19 ottobre 2017, pubblicata in data 23 ottobre 2017 e notificata dalla controparte a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2017.

TRA

Il Comune di Correggio - partita iva 00341180354 - con sede in Correggio (RE), Corso Mazzini, n. 33, in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa, Ing. Fausto Armani, autorizzato alla stipula in forza dell'atto di nomina del Sindaco prot. nr. 8011 del 01.06.2015

E

L'avv. Giorgio Barbieri, nato a Reggio Emilia il 07.06.1957 - C.F. BRBGRG57H07H2231 - con studio in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2,

E

L'avv. Prof. Giovanni Bertolani, nato a Reggio Emilia il 08.10.1936 - C.F. BRTGNN36R08H223B - con Studio in Reggio Emilia, via Boiardi n. 3,

E

L'avv. Nicola Alessandri, nato a Firenze il 10.11.1955 - C.F. LSSNCL55S10D612P - con Studio in Bologna, Viale Gozzadini n. 19,

\*\*\*\*\*

Premesso che il Comune di Correggio con determinazione dirigenziale n. 301 del 06.11.2017 decideva di autorizzare gli Avv. Giorgio Barbieri, Nicola Alessandri e Giovanni Bertolani, a costituirsi avanti Tribunale di Reggio Emilia, per proposizione di appello, con richiesta di sospensione ex artt. 283-351 c.p.c., avanti alla corte d'appello di bologna avverso e per l'impugnazione della sentenza (definitiva) n. 1066/2017 pronunciata dal tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda civile, nella persona del giudice Dott.ssa Camilla Sommariva in data 19 ottobre 2017, pubblicata in data 23 ottobre 2017 e notificata dalla controparte a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2017.



LE PARTI COME SOPRA GENERALIZZATE E RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Correggio (d'ora innanzi solo Comune) conferisce all'Avv. Giorgio Barbieri, nato a Reggio Emilia il 07.06.1957 - C.F. BRBGRG57H07H223I - con Studio in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2, l'Avv. Nicola Alessandri nato a Firenze il 10.11.1955 - C.F. LSSNCI.55S10D612P - con Studio in Bologna, Viale Gozzadini n. 19, l'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, nato a Reggio Emilia il 08.10.1936 - C.F. BRTGNN36R08H223B - con Studio in Reggio Emilia, via Boiardi n. 3 (d'ora innanzi solo Avvocati), che accettano con la firma del presente disciplinare, l'incarico di costituzione avanti Tribunale di Reggio Emilia, per proposizione di appello, con richiesta di sospensione ex artt. 283-351 c.p.c., avanti alla corte d'appello di Bologna avverso e per l'impugnazione della sentenza (definitiva) n. 1066/2017 pronunciata dal tribunale di Reggio Emilia, sezione seconda civile, nella persona del giudice Dott.ssa Camilla Sommariva in data 19 ottobre 2017, pubblicata in data 23 ottobre 2017 e notificata dalla controparte a mezzo p.e.c. in data 25 ottobre 2017.;

2. Gli Avvocati si impegnano a predisporre tutti gli atti giudiziari necessari alla tutela del Comune, a presenziare alle udienze, a visionare gli atti e i documenti avversari e a compiere ogni attività necessaria per la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria adita, tenendo informato costantemente il Settore Bilancio e Finanze del Comune e provvedendo all'invio di tutti gli atti processuali compresi quelli depositati dalla controparte.

3. Per la prestazione sopra descritta il Comune si impegna a corrispondere agli Avvocati l'importo totale di € 26.264,16, fatta salva ogni eventuale successiva integrazione di spesa necessaria in relazione all'andamento e all'esito della vertenza in corso. La liquidazione finale del compenso sarà effettuata su presentazione di regolare parcella, previo riscontro dell'attività processuale svolta a conclusione della controversia.

4. L'incarico ha natura di collaborazione autonoma e libero professionale ed è soggetto alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale forense per quanto non previsto dal presente disciplinare.

5. Gli Avvocati dichiarano, con la firma del presente disciplinare, che si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Correggio, adottato con atto del Commissario Straordinario 47/2014, che



vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: [www.comune.correggio.it](http://www.comune.correggio.it) -Sezione Amministrazione Trasparente;

6. Gli Avvocati dichiarano inoltre, con la firma del presente disciplinare, che non ricorrono, secondo le norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale forense, situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità con l'incarico accettato. Gli Avvocati si impegnano, qualora dette situazioni dovessero insorgere nel corso dell'incarico, a comunicarle tempestivamente al Comune.

7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione agli Avvocati, se già non verificatasi in termini differenti, del conferimento dell'incarico.

8. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., informa gli Avvocati, che con la firma del disciplinare presta il proprio consenso, che tratterà i dati personali conferiti nei limiti necessari a perseguire le finalità dell'incarico, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti e che i dati stessi potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato.

9. Gli Avvocati sono, altresì, informati che il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Correggio, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 14.3.2013, n.33 e poter provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti.

10. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Gli Avvocati assumono ogni eventuale spesa conseguente alla stipula del presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Correggio, 06.11.2017

L'Incaricato

Avv. Giorgio Barbieri

L'Amministrazione

